



COMUNE DI VALLEBONA  
(PROVINCIA DI IMPERIA)

Prot. n. 2974

Ordinanza n. 01 del 30/12/2016

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii – Temporanea Regolamentazione del servizio di igiene urbana ed affini nel territorio del Comune di Vallebona – Ordine di esecuzione alla ditta “Energeticambiente S.r.l.” per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- A seguito della soppressione della Comunità Montana Intemelia, i Comuni facenti parte della stessa prendevano atto del trasferimento delle funzioni ai Comuni medesimi;
- il Comune di Dolceacqua, a seguito della liquidazione della Comunità Montana, è stato individuato quale ente capofila per la gestione dei servizi di igiene ambientale;
- i suddetti servizi sono stati affidati dalla C.M.I. con contratto Rep. n. 182 stipulato in data 31 maggio 2006 alla Società “AIMERI Ambiente S.r.l.”, con sede in Milanofiori – Rozzano (MI);
- tale contratto, già prorogato con deliberazione della Giunta esecutiva della C.M.I. n. 18 del 26.04.2011, giungeva a scadenza in data 31 gennaio 2012. Da allora è stato oggetto di continue proroghe tecniche da parte del Comune di Dolceacqua, stante la necessità di assicurare la continuità del regolare servizio pubblico essenziale di igiene e sanità urbana, a tutela della salute pubblica;
- con D.G.C. n. 58/2016, in data 7.10.2016, esecutiva, il Comune di Vallebona, prendeva atto e accettava, a seguito dei controlli previsti dalla normativa, la cessione di azienda, effettuata da parte della società AIMERI Ambiente S.r.l, in favore della società “ENERGETICAMBIENTE S.r.l.”, con sede in Rozzano, strada n. 4, palazzo Q5 SNC, C.F./P.I. 02487130813 iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 2048988, giusto contratto di affitto d’azienda, sottoscritto in Milano in data 19.5.2016 dinanzi al Notaio Paola Casale, in atti;

**PREMESSO**, altresì, che le proroghe disposte per i periodi suddetti sono intervenute a fronte dell’evoluzione di un iter procedimentale complesso, ineludibilmente richiesto dal mutato quadro normativo di riferimento e, quindi, a fronte delle conseguenti azioni positive attuate dal Comune, in quanto:

- in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha avviato un processo di profonda riforma, con l’obiettivo di favorire un modello gestionale improntato a

- maggior efficienza e volto a consentire alle Amministrazioni Regionali e Locali di superare la frammentazione delle gestioni, di conseguire adeguate dimensioni gestionali, di migliorare le attività di affidamento, controllo, vigilanza e monitoraggio;
- la Regione Liguria, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis della L. 148/2011, con propria Legge 24/02/2014, n. 1, ha individuato l'Ambito Regionale Unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri;
  - la medesima Legge Regionale 24/02/2014, n. 1, all'art. 6, comma 9, prevede: *“qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8”*;
  - con l'entrata in vigore della L. n. 56 del 07/04/2014, recante: *“Disposizioni sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni”* la Provincia di Imperia è trasformata in ente di secondo livello, con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali e, conseguentemente, si è verificato il presupposto normativo di cui al punto precedente, per il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 90, della L. 56/2014, dell'art. 14, comma 1, della L.R. 1/2014 e dell'art. 7, comma 1, lettera a) della L. 164/2014, la Provincia di Imperia opera in qualità di Ente di governo dell'area omogenea, coincidente con il territorio della Provincia medesima;
  - durante la Conferenza dei Sindaci, svoltasi presso la Provincia di Imperia, in data 11/06/2015, considerata l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio in parola, l'Amministrazione Provinciale ha accolto la proposta dei Comuni di costituire tra loro una zona omogenea, prevedendo che, in una prima fase attuativa della L.R. 1/2014, così come modificata dalla L.R. n. 12/2015, i Comuni di Ventimiglia, Camporosso, Dolceacqua, Airole, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna e Rocchetta Nervina – con comune capofila Ventimiglia – potessero dar corso alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, introducendo apposita clausola contrattuale disciplinante la possibilità di risoluzione del contratto al momento della individuazione del gestore unitario della zona omogenea, nonché la possibilità di adesione da parte di altri Enti facenti parte dello stesso bacino intermedio;
  - in attuazione della suddetta normativa, i Comuni sopra individuati hanno sottoscritto in data 18.8.2015 un apposito Protocollo d'Intesa per la gestione aggregata dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 148/2011, dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge Regionale n° 12/2015, al fine di addivenire ad una gestione quanto più unitaria possibile di detti servizi;
  - la zona omogenea sopra individuata, rispettando le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Provincia, n. 167 del 18/11/2015, permetteva di perseguire le seguenti finalità:
    - il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
    - la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;

- l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati;
- in attuazione dell'art. 7 del Protocollo d'Intesa anzidetto, è stata predisposta una bozza di Convenzione –formalmente approvata dai Comuni sopra individuati – regolante i rapporti tra le Amministrazioni Comunali anzidette, per la gestione associata dell'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 267/2000;
- detta Convenzione rappresentava lo strumento organizzativo con il quale i Comuni sopra individuati intendevano perseguire il miglioramento del servizio, la gestione uniforme, unitaria e integrata sull'intero territorio interessato, nonché obiettivi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza al fine di adempiere alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, ed è stata sottoscritta, previa approvazione dei rispettivi organi deliberanti e sottoposta al vaglio e approvazione da parte degli Enti competenti; in particolare, deve svolgere, in stretto contatto con i Comuni associati, tutte le funzioni ed attività previste dalla legge per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi previsti dalla Convenzione fino all'aggiudicazione definitiva del servizio in parola;
- con delibera della giunta dell'Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja costituita dai Comuni di Airole, Apricale, Castelvittorio, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina è stato disposto l'affidamento alla società ERICA Soc. coop. con sede in Alba (CN) per lo studio di progettazione e redazione degli atti per la procedura di gara relativa alla gestione dei rifiuti, ivi compreso lo spazzamento e la pulizia delle aree pubbliche, con Enti capofila i Comuni di Ventimiglia e Camporosso in forza del citato protocollo di intesa sottoscritto;
- in data 19.04.2016, con la pubblicazione sulla G.U.R.I., è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. L'assenza di un pur minimo periodo di metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori è stato stigmatizzato anche dal Consiglio di Stato, nel noto parere del 1.4.2016, n. 855 e costituisce, comprensibilmente, l'elemento di maggiore criticità, nel breve periodo, per l'applicazione della riforma. Le criticità indotte da tale repentina entrata in vigore sono inevitabilmente destinate ad aumentare in funzione della circostanza che molte parti di detto nuovo codice, per essere operativi, rinviano a successive linee guida da adottarsi a cura dell'ANAC, le quali sono tutt'ora in corso di emanazione;
- la Provincia d'Imperia, con deliberazione del C.P. n. 40 del 13.06.2016, approvava il Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti, in esecuzione dell'art. 14 della L.R. n.12/2015 e della L.R. n. 20/2015, con cui istituiva e prevedeva, tra le altre cose, tre Bacini di affidamento transitori ventimigliesi, separati ed autonomi "A", "B" e "C";
- in data 22/07/2016 il soggetto esterno, come sopra incaricato della progettazione del nuovo servizio di igiene urbana, per conto del bacino ventimigliese, avente come capofila il Comune di Ventimiglia, ha presentato la proposta di capitolato con i suoi allegati, per un servizio di durata triennale, secondo il concetto di transitorietà riferito al Bacino ventimigliese, costituito dai 10 Comuni già convenzionati, come definito con il Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti (art. 14 della L.R. 1/2014, come modificata dalla L.R. n° 20/2015 ed approvato dalla Provincia di Imperia con deliberazione del C.P. n° del 40 del 13.06.2016);
- con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ventimiglia, n. 133 del 29/07/2016, in considerazione della complessità dell'intero procedimento – configurante una gestione del relativo iter, da parte della struttura burocratica, di natura "interdisciplinare" – veniva costituita un'apposita Unità di Progetto, con l'obiettivo di gestire e completare il procedimento, in gestione associata, di aggiudicazione del servizio pubblico in oggetto, composta dalla Dott.ssa Simona D'Urbano – Segretario Generale, nonché responsabile della Centrale Unica di Committenza, dalla Dott.ssa Fernanda Prete – Dirigente 1^ Ripartizione,

dall'Ing. Cesare Cigna – Dirigente 5<sup>a</sup> Ripartizione e dal Dott. Mauro Grassano – Funzionario Responsabile Servizio Igiene Ambientale, individuando quali R.U.P., congiuntamente, il Dirigente Settore Amministrativo, Dott.ssa Prete, ed il Dirigente Settore Tecnico, Ing. Cigna;

- il Comune di Ventimiglia, pertanto, assieme agli altri nove Comuni aderenti alla convenzione più volte richiamata, era, di fatto, pienamente nella condizione di procedere all'indizione di gara d'appalto entro i termini della proroga, fissati al 31/12/2016, pur dovendosi dare atto che gli atti progettuali presentati dal progettista esterno, necessitavano di revisione per adeguamento alle norme sopravvenute (codice appalti D.Lgs. n. 50/2016, con le criticità interpretative di cui sopra) e si riferivano naturalmente al Bacino ventimigliese, costituito ex convenzione art. 30 del TUEL, tra i dieci Comuni, per un servizio di durata triennale e, cioè sino al 31.12.2020;

### **PREMESSO, INFINE CHE:**

“*medio tempore*” sono intervenute riflessioni e valutazioni tecniche, politiche ed istituzionali, determinate dalla necessità e dalla volontà di progettare un servizio massimamente efficiente di medio/lungo termine, in funzione del fatto che:

- la Provincia d'Imperia ha approvato, ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 1 del 2014, come modificata dalla L.R. n° 12 del 2015 e dalla L.R. n° 20/2015, il Piano dell'Area Omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con delibera del C.P. n° 40 del 13.06.2016;
- detto Piano, per il complesso di ragioni ben note, ha previsto, come modello organizzativo:
  1. una fase transitoria, sino al 30/12/2020, in cui, nel rispetto delle situazioni esistenti, della presumibile difficoltà di aggregarsi da parte dei Comuni interessati ed in funzione di contesti diversi e di gare d'appalto con scadenze diversificate, si individuano, per il Bacino Ventimigliese, tre sottobacini con tre Comuni capofila autorizzati a proseguire in maniera indipendente la gestione del servizio di igiene urbana;
  2. una fase definitiva, decorrente dal 01/01/2021, in cui addivenire all'affidamento al “gestore unico” delle funzioni medesime, poiché la configurazione del Bacino Ventimigliese è posta obbligatoriamente in termini di omogeneità ed aggregazione ed è vincolante (il Bacino Ventimigliese comprenderà 18 Comuni, per una popolazione complessiva di 61.809 abitanti) e da tale data devono cessare i contratti d'appalto distinti;
- i Comuni del sub-bacino avente come capofila Ventimiglia, hanno aperto una discussione sul problema legato alla durata della indicenda gara d'appalto che, se indetta dal sub-bacino, deve avere scadenza obbligatoria al 31.12.2020 – termine assolutamente non prorogabile – evidenziando come la durata ridotta di tali contratti ponga serie difficoltà di progettazione di servizi capaci di affrontare il tema e garantire qualità, economicità ed innovazione, poiché la brevità dei contratti lascia spazio ad investimenti minimi per assenza dei tempi necessari d'ammortamento o aumento dei costi, con conseguente aggravio di spesa per i bilanci comunali e, quindi, con effetti negativi sul livello di tassazione per i cittadini;
- gli enti suddetti, quindi, nel corso di vari incontri sia a livello regionale, sia provinciale, accertata previamente l'indisponibilità ad accogliere la richiesta di prorogare il termine del 31/12/2020, hanno ipotizzato di anticipare l'operatività del Bacino Ventimigliese unico, riunendo i diciotto Comuni, da subito, per appaltare unitariamente il servizio ad un gestore unico, con gara di durata auspicabilmente decennale e, comunque, ultronea rispetto al 2020, per le ragioni di seguito elencate:
  - Vantaggi economici: un contratto di medio e lungo termine consentirà investimenti per soluzioni più innovative ed efficienti in tema di raccolta dei rifiuti, grazie ad economie di scala, remuneratività dell'investimento per gli operatori economici e, di conseguenza, maggiore e più qualificata partecipazione alle gare;

- Vantaggi qualitativi ed equitativi: un contratto decennale consentirà di introdurre a breve la tariffazione puntuale con evidenti effetti positivi di:
  - ✓ Equità, laddove ogni utente pagherà per la misura del servizio che usa;
  - ✓ Razionalizzazione e ottimizzazione, garanzia di positive trasformazioni nei comportamenti dei cittadini, ottimizzazione dei costi e riduzione quindi delle tasse, conseguimento di obiettivi più certi in termini di differenziata;
- richiamato il verbale della riunione del Comitato dei Sindaci del 19.10.2016;
- detta volontà è stata recepita e definita con la delibera del Consiglio Provinciale n° 74 del 07/11/2016 (approvata all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti), con cui la Provincia d'Imperia, su formale richiesta dei Comuni del comprensorio ventimigliese (approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti – Vallecrosia e San Biagio della Cima – dei 16 comuni presenti e votanti su 18, come da verbale in data 19.10.2016), inoltrata con note del Comune capofila prot. n. 36667 del 21/10/2016 e prot. n. 37298 del 24/10/2016;
- la Provincia d'Imperia, ritenendo la richiesta migliorativa per il raggiungimento degli scopi previsti dal menzionato Piano d'Area, ha provveduto a modificare lo stesso, accorpando i tre bacini di affidamento transitori ventimigliesi “A”, “B” e “C”, inizialmente previsti, in un unico Bacino coincidente con quello definitivo, già indicato per il 2021, individuando come capofila il Comune di Ventimiglia;
- tale atto è stato notificato a tutti i Comuni interessati con nota in data 23/11/2016, prot. n. 31832;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26.11.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale il Comune di Vallebona, sino ad oggi operante nel sub-ambito con i Comuni di Vallecrosia, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga e Soldano, approvava, per le motivazioni meglio sopra evidenziate, la Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni inerenti l'affidamento del servizio pubblico di raccolta, trasporto, raccolta differenziata e utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, nel testo già approvato dalle Amministrazioni comunali di Ventimiglia, Camporosso, Dolceacqua, Airole, Apricale, Castelvittorio, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna e Rocchetta Nervina;

**DATO ATTO CHE,**

in applicazione della sopra richiamata deliberazione C.P. 74/2016, il Comune di Ventimiglia, capofila, ha convocato:

- per il giorno 6 dicembre u.s., alle ore 16:30, il Comitato dei dieci Sindaci del soppresso “sub-bacino A”, già sottoscrittori di apposita convenzione, nel corso della quale sono stati, tra l'altro, approvati all'unanimità l'adesione di ulteriori otto Comuni alla vigente apposita Convenzione, il cronoprogramma ed il modello organizzativo proposti dagli uffici per la attuazione dell'affidamento del servizio al gestore unico, come da relativo verbale, prot. n. 43171;
- per il giorno 6 dicembre u.s., alle ore 17:30, si è riunito, a seguito di apposita e formale convocazione, il Comitato dei diciotto Sindaci del “Bacino Unico”, nel corso della quale, oltre a dare atto delle decisioni assunte nella riunione precedente, sono stati consegnati ai nuovi partners i suddetti cronoprogramma e modello organizzativo, redatti e proposti dagli uffici; in chiusura di seduta, i Comuni di Ospedaletti, Perinaldo, Seborga, San Biagio della Cima e Vallecrosia, hanno chiesto, l'aggiornamento della riunione al 13 dicembre c.a., impegnandosi a sciogliere, in tale data, le loro riserve e, specificatamente:
  - per il Comune di Vallecrosia, l'opportunità di ricorrere al TAR avverso la deliberazione della Provincia d'Imperia che, con voti unanimi dei consiglieri provinciali e l'astensione del Sindaco di Vallecrosia, ha deciso l'anticipazione del c.d. Bacino Unico Ventimigliese;

- per il Comune di Ospedaletti, la richiesta alla Provincia d’Imperia per essere staccato dal Bacino ventimigliese ed essere aggregato a San Remo, il tutto come da risultanze del relativo verbale, in pari data, prot. n° 43172;
- per il giorno 13 dicembre u.s., alle ore 17:00, si è riunito a seguito di apposita convocazione, il Comitato dei diciotto Sindaci del “Bacino Unico”, nel corso della quale riunione, preso atto dell’assenza proprio dei Sindaci promotori dell’aggiornamento di seduta, è stato deliberato, comunque, di dare mandato agli uffici competenti del Comune Capofila, di procedere -senza indugio- alla realizzazione del cronoprogramma, ancorché in forza del mandato dei 13 Comuni, al momento favorevoli, ed in attesa di definizione del quadro dei partecipanti, come da relativo verbale, in pari data, prot. n. 43623;
- ad oggi, quindi, per il complesso di ragioni tecniche e per le sopravvenienze normative sopra descritte e le criticità derivanti dalla definizione del modello gestionale unico ed aggregato per territori limitrofi, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, risulta non operabile alcuna proroga tecnica, a mezzo di atto gestionale, in quanto il progetto disponibile, come presentato dal progettista esterno in data 22.07.2016, si riferisce al sub Bacino ventimigliese (10 Comuni) ed ha la durata triennale, mentre l’assetto politico istituzionale voluto, perseguito e definito, da ultimo con la modifica al Piano dell’Area Omogenea Imperiese, con l’aggregazione, tra l’altro, dei tre sub Bacini (18 Comuni interessati), giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 13.06.2016, come modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 07.11.2016, consente una progettazione ultronea rispetto al triennio e, quindi, di medio e lungo termine, che determina la necessaria ed opportuna, nonché urgente revisione, come da cronoprogramma proposto, degli atti progettuali presentati.

#### **DATO ATTO, ALTRESI’ CHE:**

- il comma 11, dell’articolo 106 del nuovo Codice degli appalti, puntualizza che la *“durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*.
- nel caso di specie, non risulta possibile operare una proroga tecnica nelle more dell’indizione di gara d’appalto in quanto il capitolato d’appalto necessita di revisione come da sopra estesa premessa.
- l’eventuale diverso atto di formale proroga, non tecnica, si configurerebbe come atto di sostanziale affidamento diretto, probabilmente illegittimo, in quanto non rientrante né nelle previsioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, né in quelle di cui all’articolo 63 comma 2, lettera c) secondo cui la procedura negoziata – nella fattispecie dell’affidamento diretto, è possibile *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- alla luce del complesso quadro normativo sopra descritto, delle intervenute modifiche regolamentari inerenti il modello gestionale dei servizi che ci riguardano, sussiste la necessità e l’urgenza, stante l’imminente scadenza della proroga del servizio in essere alla data del 31.12.2016, di dover comunque assicurare l’esecuzione, nel territorio cittadino, dei

- servizi di igiene urbana ed affini, obbligatori per legge, a fronte della tempistica – sopra ampiamente motivata e giustificata – per l’affidamento al “gestore unico” del relativo appalto, considerate le sottese rilevanti esigenze di tutela igienico sanitaria;
- occorre definire, con lo strumento residuale dell’ordinanza contingibile e urgente, adottata ai sensi dell’art. 50 e 54 del T.u.e.l., in assenza di altri strumenti negoziali utili allo scopo, una regolamentazione temporanea, idonea a fronteggiare, nelle more della indicenda gara d’appalto, di lungo termine, secondo il cronoprogramma già definito ed approvato in Comitato dei Sindaci, nella seduta del 06.12.2016 e successiva del 13.12.2016, giuste risultanze dei relativi verbali di riunione, l’emergenza sanitaria-ambientale, in funzione della pressante e non altrimenti eludibile esigenza di tutela del bene pubblico primario, costituzionalmente rilevante, qual è la salubrità ambientale, da cui dipende la salute dei cittadini, la salubrità dell’ambiente cittadino e il decoro urbano;
  - l’ordinanza “*extra ordinem*” di competenza sindacale per l’individuazione del gestore e per la temporanea regolamentazione del servizio d’igiene urbana, motivata dalla esigenza di garantire la continuità di un servizio di primaria necessità, rilevante per la salute pubblica, è considerata legittima da una oramai consolidata giurisprudenza e, da ultimo, da una recente sentenza del Consiglio di Stato V sezione, sentenza n. 2610 del 26.05.2015 (in tal senso anche TAR Puglia – Lecce, sez. I sentenza n. 486 del 05.02.2015, V sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 1969 del 31.03.2011); inoltre, stante appunto l’urgenza di provvedere, detta ordinanza, prescinde dall’imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo su cui s’interviene (cfr. Consiglio di Stato, V, del 09.11.1998, n° 1585), non rilevando l’ascrivibilità a carico di soggetti e situazioni, della eventuale responsabilità per lo stato di pericolo per la salute pubblica che l’ordinanza mira appunto a scongiurare;
  - nel caso di specie, la situazione di emergenza e rischiosità non è, tra l’altro, ascrivibile a carico dell’Amministrazione comunale, la quale ha operato, pur in un contesto normativo ed istituzionale in continuo movimento, adottando ogni azione utile per conseguire l’obiettivo primario della migliore progettazione del servizio in oggetto, sotto il profilo qualitativo ed economico;
  - per fronteggiare la situazione di pericolo che si verificherebbe a far data dal 01.01.2017, causa la cessazione del contratto d’appalto in regime di proroga con la ditta “Energeticambiente S.rl.” occorre, con il presente provvedimento, contingibile e urgente, ordinare al medesimo gestore di proseguire nell’espletamento di identico servizio, riconoscendo allo stesso un giusto compenso (fr. Consiglio di stato sez. V del 02.12.2002, n. 6624) che in nessun caso, a parità di prestazioni, potrà superare quello a suo tempo convenuto in contratto, fatta salva la verifica della idoneità a remunerare il servizio.
  - la scelta dell’operatore economico cui ordinare la prosecuzione del servizio a far data dal 01.01.2017 e per i sei mesi successivi, appare vincolata e doverosa, nel primario interesse pubblico di evitare interruzioni nel servizio d’igiene urbana, non essendo ipotizzabile alcun confronto concorrenziale il quale, tra l’altro, oltre a disfunzioni gestionali e qualitative, porterebbero a gravami anche di tipo economico, per gli operatori e, di conseguenza, per il Comune, assolutamente incompatibili con la tempistica cui si riferisce il presente provvedimento.
  - la continuità nella gestione del servizio, in via contingibile ed urgente, è l’unica strada perseguibile, nelle more della gara per l’individuazione del gestore unico del Bacino ventimigliese, come definito ed aggregato, da ultimo con il Piano dell’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, approvato dalla Provincia d’Imperia, con deliberazione C.P. n. 40 del 13.06.2016, come da ultimo modificata con delibera del C.P. n.74 del 07.11.2016, anche rilevato che sussistono sufficienti elementi che acclarano l’affidabilità della ditta in esame rispetto alle prestazioni oggetto del presente provvedimento;

**RITENUTO** opportuno, necessario ed urgente, per il complesso di ragioni, di fatto e di diritto sopra esposte, provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 e 54 del TUEL, ordinando alla ditta "ENERGETICAMBIENTE S.R.L." di proseguire, a far data dal 01.01.2017, senza interruzioni di sorta, e sino al 31.06.2017, i servizi essenziali di igiene urbana, allo scopo primario di tutelare l'interesse pubblico della tutela igienico-sanitaria, in particolare e quella ambientale, in generale, oltre che il decoro cittadino e per scongiurare i connessi e rilevanti rischi che altrimenti ne deriverebbero sulla vita dei cittadini, nelle more della individuazione, a mezzo di procedura pubblica di gara, in corso di definizione, a rilevanza comunitaria del gestore unico del Bacino Ventimigliese, non essendo l'emergenza conseguente alla cessazione alla data del 31.12.2016, del Contratto in proroga, altrimenti fronteggiabile con le ordinarie misure e ravvisandosi l'assoluta legittimità dell'Autorità procedente all'esercizio dei poteri "extra ordinem", riconosciuti dall'ordinamento giuridico, in ragione di tutti i fatti sopra esposti.

**VISTO** il comma 5 dell'art. 50 del T.u.e.l. che dispone "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

**ATTESO** che la ditta, in assoluta continuità con il servizio in proroga e in scadenza alla data del 31.12.2016, dovrà eseguire, dal 01.01.2017 al 30.06.2017, i servizi in essere ai medesimi patti e condizioni, per le ragioni sopra esposte e verso il pagamento di un giusto compenso, quantificato e ritenuto congruo per gli equilibri economici e finanziari del destinatario dell'ordine, nonché per il Comune, in quanto determinato, anch'esso in continuità con i prezzi del precedente negozio giuridico, in € 3.736,46 mensili, oltre IVA di legge;

**RIBADITA**, nella attuale fase, per quanto più sopra motivato, la sostanziale inattuabilità di procedure autonome di evidenza pubblica, da espletarsi per garantire l'individuazione del gestore unico entro il 31.12.2016 e, quindi, che il presente provvedimento è assunto in deroga alle norme vigenti del codice degli appalti, come contenute nel D. Lgs. n. 50/2106;

**VISTO** l'art. 7 bis del citato D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso di violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco in base a disposizioni di legge;

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o di igiene;

### **ORDINA**

- 1) alla ditta "ENERGETICAMBIENTE S.R.L.", ai sensi dell'art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte nella sopra estesa premessa, al fine di tutelare l'incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni in essere, nel territorio del Comune di Vallebona per il periodo dal **1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017**;
- 2) di assegnare alla ditta destinataria del presente Ordine e di cui al precedente punto 1, il giusto compenso, quantificato e ritenuto congruo per gli equilibri economici e finanziari del destinatario dell'ordine, nonché per il Comune, in quanto determinato, anch'esso in continuità con i prezzi del precedente negozio giuridico, in € 3.736,46 mensili, oltre IVA di legge;



- 3) di dare atto che resta a carico del Comune il costo di smaltimento dell'organico raccolto, effettuando il medesimo presso la discarica pubblica di Collette Ozotto denominata "lotto 6", attualmente in gestione alla Ditta "Idroedil Spa" di Taggia, mentre il contributo CONAI resterà interamente trattenuto dalla ditta di cui al punto 1.

### **DISPONE**

che qualora nel corso del periodo previsto di esecuzione del servizio in oggetto dovesse essere affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito del "Bacino Unico", comprendente in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente provvedimento, quest'ultimo perderà efficacia dal primo giorno di efficacia dell'affidamento sovra comunale suddetto, salvo un periodo transitorio per passaggio di consegne e conclusione operazioni varie, non superiore a 60 giorni, con diritto della ditta a conseguire il ristoro, nella misura del giusto compenso indicato, per tutte le prestazioni effettivamente eseguite.

### **AVVERTE**

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza precisandosi che, ove a seguito del mancato rispetto alla presente ordinanza derivino violazioni di natura ambientale, i trasgressori verranno puniti anche con l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006, fatte sempre salve le connesse eventuali responsabilità penali;

### **DISPONE**

- che i Responsabili dei Servizi Ambiente e Polizia Locale pongano in essere gli adempimenti, connessi e conseguenti, discendenti dal presente provvedimento;
- che la presente ordinanza venga notificata alla ditta "ENERGETICAMBIENTE S.R.L."
- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all'Albo pretorio informatico e sul sito Internet del Comune, con contestuale trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a:
  - Prefettura di Imperia;
  - Presidente del Consiglio dei Ministri presso la Prefettura di Imperia;
  - Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio presso la Prefettura di Imperia;
  - Ministro della Salute presso la Prefettura di Imperia;
  - Presidente della Regione Liguria;
  - Presidente della Provincia di Imperia;
  - A.S.L. n. 1 di Imperia;
  - ARPAL di Imperia;
  - Responsabili del Comune di Vallebona;
  - Comando di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria o in alternativa, entro 120 giorni (centoventi giorni), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Roberta Guglielmi

